

STUDIO LEGALE
Avv. Giovanna Sarnacchiaro
Avv. P. Rosa Fiorenza
Via Conte Orsini, 18 tel/fax 0818291318
giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it
C.F.: SRNGNN66P56C495J
80035 – Nola (NA)

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione lavoro

Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.

Per la ricorrente :

- **Foresta Angela** nata a Cicciano (NA) il 05/06/1970 e residente a Baiano (AV) alla via Rossini n.13 C.F.: FRSNGL70H45C675N;

è docente in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanna Sarnacchiaro, per procura in calce al presente ricorso, e domiciliata, per elezione che si compie agli effetti del presente atto, presso il proprio studio, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al fax: 0818291318 o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro tempore
- **Ufficio Scolastico Regionale della Toscana** in persona del Direttore Generale pro tempore
- **Ambito Territoriale di Siena** in persona del Dirigente pro tempore

Tutti rappresentati e difesi opelegis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze ed ivi domiciliati in via degli Arazzieri, 4

-resistenti-

E nei confronti di:

- **Tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena per la scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola Primaria (EEEE) che si vedrebbero scavalcati in graduatoria in virtù dell'inserimento della ricorrente.**

-Potenziali resistenti-



ESPOSIZIONE DEI FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO

- La ricorrente è docente precaria per la scuola dell'infanzia in possesso del diploma magistrale (docc.1 e 2) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Il titolo di studio conseguito ha valore abilitante ex lege e, pertanto, non necessita di ulteriori corsi di abilitazione;
- La ricorrente ha inviato richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all'Ambito Territoriale di Siena a mezzo A/R (docc. 4) sulla scia della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 17 febbraio 2015 (doc. 5).
- Illegittimità del D.M. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente ai docenti abilitati con diploma magistrale di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- Illegittimità del D. M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale;
- **Illegittimità del decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive dell'U.S.R. della Tosacna.**

Tanto premesso, a sostegno del presente Ricorso si deducono i seguenti:

ELEMENTI DI DIRITTO

1. Violazione della Legge n. 124 del 1999 art. 2 comma 1 e 2.

Questa difesa fa presente che l'art. 2 comma 1 della Legge n. 124/1999, norma di rango primario, sancisce che: *"Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:*

- a) I docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;*
- b) I docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso a al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Mentre il comma 2 sancisce: " Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4".*



Orbene, da un'attenta disamina della norma si evince che la legge in vigore consente ai docenti abilitati o abilitandi di inserirsi nelle graduatorie permanenti, pertanto si palesa una evidente illegittimità del Regolamento n. 81/2013 per violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Violazione della Legge n. 124 del 1999 art. 2 comma 4.

inoltre, anche l'art. 2, comma 4 della legge n. 124/1999 sancisce che *"Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o paraggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso..."*

Da un'attenta disamina della norma, si evince che la L. n. 124/1999 consente l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti abilitati o abilitandi. Pertanto, il Ministro ha emanato un regolamento che vieta quanto, invece, è sancito dalla legge, impedendo agli altri docenti, comunque abilitati, a restare fuori dalla graduatoria ad esaurimento (ex permanente).



Pertanto, il divieto di inserimento in graduatoria a esaurimento, fissato dal Regolamento n. 81/2013 in contrasto con la Legge n. 124/1999, appare palesemente illegittimo per violazione di legge.

3. Violazione della Legge n. 306 del 2000 art. 1 comma 6 bis.

Orbene, anche la Legge n. 306 del 2000 all'art. 1 comma 6 bis prevede che: "Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000.

Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione".

Pertanto, anche con la Legge n. 306/2000, il Parlamento ha permesso l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti abilitati e/o abilitandi.

Alla luce di tale lettura si eccepisce la violazione della legge n. 306/2000 e quindi, l'illegittimità dei DD.MM. n. 62/2011 e 235/2014.

4. Violazione della Legge n. 143 del 2004 art. 2 comma 1 ter.

Questa difesa eccepisce che l'art. 2 comma 1 ter della legge n. 143 del 2004 rubricato: "Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento" sancisce che: "In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico".

Orbene, anche tale norma, non vieta l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento dei docenti abilitati o abilitandi, ma lo consente espressamente.



Pertanto, si configura una terza violazione di legge che rende oltremodo illegittimi il provvedimento impugnato per palese violazione della legge n. 143/2004.

5. Disparità di trattamento tra docenti.

Oltretutto, questa difesa vuole rilevare che la legge n. 169/2008 all'art. 5 bis prevede che: "1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti."

Dall'analisi della norma si evince che la legge consente l'inserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti abilitati presso i corsi SSIS o i corsi biennali, nonché consente di accedere con riserva a coloro che sono iscritti al corso di laurea di scienze della formazione primaria, e sono quindi abilitandi all'insegnamento. Appare, quindi, illogico e contraddittorio non consentire anche ai docenti abilitandi PAS l'inserimento nelle graduatorie permanenti, considerato che il D. Lgs. N. 297/1994 all'art. 399 comma 1 sancisce che: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.



Orbene, la Legge 169/2008 ha consentito l'inserimento in GaE dei docenti abilitati presso le SSIS, ai docenti abilitandi iscritti presso il corso di laurea di Scienza della Formazione Primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, nonché ai docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello di educazione musicale.

La legge aveva stabilito un collegamento tra la formazione iniziale dei docenti e il reclutamento, come attuato nella Comunità mentre il regolamento pone un divieto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, attuando in questo modo un'esclusione degli stessi sia dall'assunzione in ruolo, sia da una supplenza annuale.

Anche con il Decreto Milleproroghe 2012, si è consentito l'inserimento in GaE dei docenti abilitati S.F.P., nonché degli abilitati presso Accademie e conservatori.

Pertanto, negare l'inserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti abilitandi PAS, vuol dire trattare i ricorrenti come docenti di livello inferiore e precludere loro l'accesso ai ruoli, in quanto esso rappresenta l'unico canale di reclutamento, non solo, ma significherebbe far loro conseguire un'abilitazione deteriore, in quanto consentirebbe loro solo inserimento in seconda fascia d'istituto.

Orbene, il riconoscimento dell'abilitazione per la sola II fascia è illegittimo e discriminatorio.

6.Violazione dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 D.lgs. n. 297/1994

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è sancito espressamente dall'art. 53 del R.D. n. 1054 del 1923 che al primo comma dispone: *"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 197 del D.lgs. n. 297 del 1994 (T.U. scuola) che al primo comma sancisce che: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali."*

Pertanto, alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate appare molto chiaramente il valore abilitante ex lege del diploma magistrale posseduto dalle ricorrenti.

7.Violazione del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 e art. 15 comma 7 del D.P. R. n. 323 del 1998



Questa difesa vuole rilevare che anche il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 rubricato: *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341"* all'art. 2 comma 1 sancisce che: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a. s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"*. A tale assunto va collegato quanto sancito dal D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 il cui art. 15 comma 7 dispone che: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*. Tali norme confermano e rafforzano quanto sostenuto da questa difesa nel presente ricorso, e cioè, il diritto delle istanti ad essere collocate nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, nonché, la grave ingiustizia perpetrata dal MIUR a danno dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, come le odierni ricorrenti.

8. Violazione del Principio Gerarchico (Art. 1 e 4 preleggi al Codice Civile).

Orbene, va rilevato che i decreti ministeriali nn. 62/2011 e 235/2014 rappresentano una fonte secondaria del diritto e, quindi, in quanto tali, non devono contrastare con la Costituzione e con la legge ordinaria quali, appunto, le leggi nn. 124/1999, 306/2000, 143/2004, D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e R. D. 6 maggio 1923 n. 1054.

Inoltre, l'art. 4 preleggi rubricato: *"Limiti della disciplina regolamentare"* sancisce che: *"I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo."*

Infatti, con lo strumento regolamentare (e i decreti ministeriali) vengono stabilite le norme (soprattutto tecniche) di attuazione di provvedimenti normativi di rango primario, comprese le direttive comunitarie. Con i regolamenti, ancora, si dettano le norme di organizzazione degli uffici, ma non si può derogare alla legge.

Infatti, la legge ordinaria rappresenta la legge primaria e in quanto tale non può essere disattesa da un regolamento né da un decreto ministeriale;



7. Violazione della Legge 296/2006.

La legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e sancisce all'art. 1 comma 605 lett. c): *".....Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007 – 2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria....."*; Da una lettura della norma, si evince il contrasto con i decreti impugnati che pongono un illegittimo divieto di inserimento in graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati e/o abilitandi, configurandosi una palese violazione di legge.

8. Eccesso di Potere-Disparità di Trattamento.

Fermo ed ineccepibile quanto innanzi evidenziato, va poi considerato, come i provvedimenti impugnati siano illegittimi in quanto costituiscono un'ipotesi tipica di eccesso di potere della pubblica amministrazione, ovvero di disparità di trattamento nella selezione dei candidati. Infatti, la discrezionalità amministrativa non conferisce alla P.A. il libero arbitrio, ma ha dei limiti che non possono essere oltrepassati, tra cui il limite della liceità dei provvedimenti amministrativi; a ben vedere, dunque, la maggiore o minore libertà riconosciuta alla P.A. nell'espletamento della propria attività, riflette un diverso modo di atteggiarsi del rapporto intercorrente tra la stessa e la legge nel cui rispetto è tenuta ad operare. Da ciò discende che il concetto di discrezionalità non solo non debba contrastare in alcun modo con il principio di legalità, bensì lo debba presupporre; infatti, il potere discrezionale trova fondamento nella legge. Pertanto, onde evitare l'arbitrio nelle scelte dell'autorità, la dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno elaborato nel corso degli anni, i limiti propri dell'attività discrezionale: 1) l'interesse pubblico; 2) la causa del potere; 3) i principi di logica, di imparzialità e ragionevolezza; 4) il principio dell'esatta e completa informazione; la violazione dei suesposti limiti alla discrezionalità comporta l'illegittimità dell'atto amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere.

L'eccesso di potere rappresenta una scorrettezza in una scelta discrezionale: un cattivo uso di un potere da parte della Pubblica Amministrazione o l'insieme delle violazioni di quei limiti interni (interesse pubblico, causa del potere esercitato, osservanza dei precetti di logica ed imparzialità) della discrezionalità amministrativa, che, pur essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato.



E nel caso di specie, si manifesta chiaro ed evidente nella illogicità e contraddittorietà tra i decreti ministeriali nn.62/2011 e 235/2014 con la legge n. 124/1999, con la legge n. 306/2000, con la legge n. 143/2004, con il D.lgs. n. 297/1994, con il R.D. n. 1054 del 1923, con il D.P.R. n. 323 del 1998 ed è in contraddizione anche con il decreto interministeriale 10 marzo 1997 e con il D.D.G. n. 82/2012.

Infatti, ai docenti che hanno conseguito precedentemente l'abilitazione all'insegnamento, o abilitandi, è stato concesso dalla legge l'inserimento nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), mentre gli attuali docenti sono stati privati dello stesso diritto, pur essendo sancita dalla legge il valore legale dell'abilitazione asserita al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Con l'ingiusta ed arbitraria chiusura delle graduatorie ad esaurimento alle attuali ricorrenti che, invece, hanno pieno diritto ad essere inserite;

a tal proposito si cita il **parere del Consiglio di Stato, sezione seconda, Adunanza del 05/06/2013**, in cui, a pag. 14, ha dichiarato illegittimo il D.M. n. 62/2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, nonché, ha dichiarato il suindicato D.M. affetto da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.

9. Giurisprudenza di merito del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973 del 2015 (doc.) ha accolto il ricorso in appello di alcuni docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che chiedevano, come le odierni ricorrenti, di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ed ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

10. Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

Altresì, il provvedimento impugnato risulta illegittimo poiché emesso in violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 della Costituzione.

Il principio di eguaglianza rappresenta il cuore della Costituzione italiana, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non è consentita alcuna discriminazione.

L'art. 3 Cost, stabilendo al primo comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali pone il principio della **uguaglianza giuridica** dei cittadini, regola fondamentale dello *stato di diritto*.

Le enunciazioni di cui all'art. 3 Cost., tuttavia, si scontrano con una realtà legislativa che si presenta molto diversa, poiché le leggi di portata generale vanno diminuendo e sempre più di rado riguardano



la generalità dei cittadini, al contrario aumentano le disposizioni rivolte a determinate categorie di cittadini, le quali vengono individuate per la loro condizione personale e sociale, ma che in base all'art. 3 Cost. non può giustificare alcuna diversità di trattamento. Nondimeno, tanto nel caso che ci occupa non si è verificato!

Orbene, con l'esclusione dalla graduatoria ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale si è attuata una disparità di trattamento e di conseguenza un'ingiustificata, oltretutto infondata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Altresì, il secondo comma, assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini sancisce, invece il principio dell'uguaglianza di fatto o sostanziale.

Siffatto principio si traduce nella pretesa a non essere discriminati a causa di una certa differenza e cioè nella pretesa ad essere trattati come eguali.

Affinché il principio *de quo* si realizzi è necessario che tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità, eliminando gli ostacoli di carattere economico e sociale che possono creare discriminazioni, impedendo la partecipazione di tutti i cittadini alla vita economica, sociale e politica del paese.

Il principio di eguaglianza vincola tutti e innanzitutto il legislatore, che non può emanare leggi che creino disuguaglianza sociale, allo stesso spetta il difficile compito di unificare in alcuni casi e, di diversificare in altri, purché ogni discriminazione o condizione di favore sia ragionevole e giustificabile in virtù del principio di ragionevolezza delle leggi. Principio che costituisce, anche alla luce della Legge 241/1990, un criterio in cui confluiscono i principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento: in forza di tale principio, l'azione amministrativa, al di là del rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. Attraverso l'affermazione di questo principio s'intende rimarcare che l'operato della P.A. deve essere immune da censure sul piano della logica, aderente ai dati di fatto ed agli interessi e coerente con le premesse ed i criteri fissati dalla P.A..

A questo vincolo di ragionevolezza, ed imparzialità sono sottoposti irrimediabilmente anche i decreti impugnati: porre su di un identico piano tutti i docenti che abbiano conseguito un'abilitazione, perché ciò è concesso dalla legge, attualmente, come negli anni precedenti.

Tale immotivato e irragionevole diniego contrasta con i principi fondamentali della nostra Costituzione.



11. Violazione degli artt. 1 e 4 Costituzione.

Il provvedimento impugnato, altresì, viola il principio fondamentale del lavoro come caratteristica fondamentale dello Stato quale diritto – dovere del singolo individuo.

La Costituzione nell'affermare che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro sancisce il principio lavorista. Il lavoro, dunque, è considerato come valore informativo dell'ordinamento e criterio guida della politica legislativa e di governo, che deve essere indirizzata verso la massima occupazione.

Il comma 1, dell'art. 4 della Costituzione, afferma che " La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto".

Il diritto al lavoro, non attiva un diritto soggettivo perfetto, e per ciò stesso azionabile in giudizio dai cittadini che siano momentaneamente privi, ma indica un principio fondamentale di indirizzo per il legislatore ordinario al quale deve o dovrebbe indissolubilmente attenersi al fine di promuovere l'effettività di tale diritto. Dunque il diritto al lavoro si configura come un diritto di libertà, soprattutto come un diritto civico che attribuisce al cittadini la pretesa ad un "facere" da una parte della Repubblica per promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

Anche se l'art. 4 della Costituzione sancisce un impegno generico a carico dello Stato di perseguire una politica di pieno impiego per combattere la disoccupazione, non può considerarsi una norma meramente programmatica, ma è una norma immediatamente precettiva che giustifica l'intervento dello stato nel sistema economico, allo scopo di raggiungere il livello di piena occupazione.

Pertanto, lo Stato di diritto deve favorire l'occupazione anche di quei docenti che hanno gli stessi requisiti di servizio a prescindere dal lasso temporale, perché concesso dalla legge.

Ragion per cui i decreti impugnati sono senza dubbio illegittimi ed infondati

In nessun caso possono trovare una concreta e reale applicazione in quanto destinati, loro malgrado, a favorire taluni a discapito di altri, "re" di aver conseguito un titolo di studio abilitante ex lege, come concesso dalle leggi tutt'ora in vigore.

12. Violazione art. 51 della Costituzione.

L'art. 51 della Costituzione sancisce che: *"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.*

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.



Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Orbene, la suindicata norma costituzionale prevede che i cittadini che intendono accedere ai pubblici uffici devono farlo in condizioni di parità, e pertanto, lo Stato deve predisporre tutte le condizioni affinché l'eguaglianza sia attuata nella realtà concreta.

Nel caso di specie, gli atti impugnati impugnato hanno operato una discriminazione tra i docenti, in palese contrasto con l'art. 51 della Costituzione.

13. Difetto di Motivazione degli atti impugnati.

I decreti impugnati sono illegittimi per carenza di motivazione.

E' opinione comune che la motivazione consti nell'esposizione dei motivi e dei presupposti sui quali si fonda il provvedimento amministrativo. Attraverso la motivazione, quindi, dovrebbe evincersi l'iter logico che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato, consentendo di comprendere il modo in cui l'amministrazione ha svolto le funzioni e, soprattutto, soddisfacendo la fondamentale esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa.

La Legge n. 241 del 1990, all'art. 3, ha sancito l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, prescrivendo che questa debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione: **i presupposti di fatto** sono i supporti fattuali del provvedimento, ossia gli elementi ed i dati di fatto che siano stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso; **le ragioni giuridiche**, costituenti il nucleo della motivazione, sono le argomentazioni ed i ragionamenti giuridici posti alla base del ragionamento stesso.

Anche nel caso in esame era necessaria un'adequata motivazione da parte del Ministro, che ha posto un divieto ai docenti ricorrenti di poter essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento, anche se le leggi lo consentono.

Per i motivi dedotti, con riserva di meglio illustrarli ed altri indicarne, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previa ogni più utile declaratoria,

Previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione



del D.M. n. 62/2011 e del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentono l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017;

A) Si chiede di ordinare all'Amministrazione Scolastica l'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena per le classi di concorso scuola infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE);

Accertare e Dichiarare

Il diritto della ricorrente al pieno e regolare inserimento nelle graduatorie permanenti ad esaurimento dell'U.S.P. di Siena per le classi di concorso suindicata e voglia

Ordinare

All'amministrazione resistente di provvedere all'inserimento *pleno iure* della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017 dell'Ufficio Scolastico di Siena con decorrenza dal 01/09/2014, con previo deposito di tutta la documentazione relativa ai titoli posseduti e ai servizi prestati ai fini della giusta collocazione in graduatoria.

Con riserva di depositare ogni ulteriore documentazione e di meglio dedurre ed articolare ai sensi della normativa vigente, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Salvisiuribus.

- Si allegano i seguenti documenti: 1) Titolo di Studio; 3) Richiesta di inserimento in GaE; 3) Sentenza del Consiglio di Stato; 4) D.lgs. n. 297/1994 (stralcio); 5) Decreto Interministeriale; 6) R.D. n. 1054 del 1923; 7) D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 (stralcio); 8) Decreto dell'U.S.R. della Lombardia; 9) Parere del Consiglio di Stato; 10) Giurisprudenza di merito;
- Il procuratore costituito si riserva, inoltre, di depositare successivamente ulteriore documentazione che si rendesse all'uopo necessaria, o di cui non si è attualmente ancora in possesso.

Si dichiara che la causa è di valore indeterminato. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la ricorrente è esente dal versamento per situazione reddituale autocertificata che si deposita all'atto dell'iscrizione a ruolo;

Siena, addì 4 febbraio 2016

Avv.to Giovanna Sarnacchiaro

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.



Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei destinatari e per la difficoltà di reperirli, considerato che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficoltosa si può procedere alla notifica per pubblici proclami.

Considerato che la tradizionale notifica per pubblici proclami comporta la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio oltre ad essere molto onerosa per la ricorrente, considerato che vari Tribunali (TAR Lazio ordinanze nn. 176-177-178-179/2009; Tribunale di Genova NRG 3578/2011) hanno riconosciuto la possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> 12

Fa istanza al Presidente del Tribunale

Di essere autorizzato ad effettuare la notificazione ai controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR.

Siena, addì 4 febbraio 2016

Avv. Giovanna Sarnacchiaro



TRIBUNALE DI SIENA.
Sezione Lavoro

Controversia di lavoro (privato o pubblico) o in materia di previdenza ed assistenza.
Decreto di fissazione udienza di discussione (art. 415 cpc) e altri eventuali provvedimenti.

135/2016 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro
visto il ricorso depositato in cancelleria il 23/2/2016
provvedendo ex art. 415 cpc
fissa davanti a sé l'udienza di discussione, alla quale le parti
sono tenute a comparire personalmente
per il giorno **24/10/2016** ore 9:15.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente
difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici
proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al
raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso e del decreto, da
considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita mediante
inserimento nel sito ufficiale

del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

<http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/->

[/dettaglioNews/viewElenco/0](http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0)

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e
per intero nella sezione atti di notifica 2016 del medesimo sito,
oltre ad un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con
posizione in graduatoria limitatamente ai controinteressati
dell'ambito concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da
permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Parte convenuta è invitata a costituirsi, a mezzo difensore (salvo il caso previsto
dall'art. 417 cpc: valore della causa non superiore a € 129,11), nel termine di almeno 10
giorni prima dell'udienza stabilita (art. 416 cpc) e a comparire anche personalmente con
l'avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implica le decadenze previste
dagli artt. 38 (eccezione di incompetenza) e 416 cpc (domanda riconvenzionale; eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; presa di posizione in maniera precisa e non
limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda; tutte le difese in fatto e diritto; indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
intende avvalersi e in particolare dei documenti, che debbono contestualmente essere
depositati).



Siena, 27/6/2016

il giudice, in funzione di giudice del lavoro
Delio Cammarosano

Si invitano cortesemente le parti al deposito, in ogni caso, di atti e documenti anche in cartaceo per specifica prescrizione oftalmologica di non adibizione continua e prolungata a videoterminale dello scrivente del 6/2016, tanto più su supporti strumentali a bassa definizione grafica quali in dotazione.

